

Guida alla successione

L'importanza della continuità del patrimonio



Indice

4	LA CONTINUITÀ DEL PATRIMONIO
	Analisi e pianificazione
5	Quali sono le tue esigenze?
6	LA DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI
7	La successione legittima
	Il coniuge
8	I gradi di parentela e le quote previste per legge
9	Eredi e patrimonio ereditato
10	La successione testamentaria
11	I legittimari
12	L'erede e il legatario
	L'esecutore testamentario
13	Le donazioni
	Il divieto di patti successori
14	L'accettazione e l'acquisto dell'eredità
15	La rinuncia all'eredità
16	Il curatore dell'eredità giacente
	L'imposta di successione
18	I beni esenti dall'applicazione dell'imposta di successione
19	L'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione

20	LA BANCA E LE SUCCESSIONI
	L'apertura della pratica di successione
21	L'erede minorenni
	L'erede soggetto ad amministrazione di sostegno
22	La certificazione della Banca e la dichiarazione di successione
24	La liquidazione dei rapporti bancari intestati al defunto
25	I conti e altri servizi bancari
	I conti correnti
	Le carte di credito e le carte di debito
	L'accreditamento di stipendio o pensione sul conto corrente
26	I depositi titoli in custodia e amministrazione
	I mutui e i finanziamenti
27	La gestione patrimoniale
	Le garanzie prestate
	L'assicurazione vita

La continuità del patrimonio

Continuità e chiara destinazione del tuo patrimonio, sicurezza per il futuro dei tuoi familiari e per l'attività della tua azienda ed efficiente trattamento fiscale.

La tutela del patrimonio rappresenta un aspetto importante della nostra vita, merita attenzione e un affiancamento consapevole e responsabile.

ANALISI E PIANIFICAZIONE

Nel corso della vita, i momenti di discontinuità che possono colpire il tuo patrimonio possono avere cause diverse: trasferimento di patrimonio fra familiari per cause contingenti, per motivi professionali, inter vivos o per caso morte. In tutte le circostanze una pianificazione strategica puntuale consente di trovare le soluzioni migliori per evitare la frammentazione del patrimonio e ottimizzare l'impatto fiscale.

A QUALE ETÀ E PER QUALE PATRIMONIO È OPPORTUNO PENSARE ALLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA?

Non esiste una risposta valida per tutti, ma non è mai troppo presto per programmare la protezione del proprio futuro e quello dei propri cari.

Conoscere le conseguenze giuridiche e fiscali che la successione produce è importante. Ricordando che tra le valutazioni da effettuare per comprendere come agire rientra anche il “costo dell'inerzia”, cioè il complesso degli effetti, stabiliti dalla legge, che si produrranno sul tuo patrimonio, per il caso in cui non venga programmata alcuna pianificazione.

Pianificazione significa sicurezza, continuità e crescita.

Per sostenerti nei momenti di **pianificazione patrimoniale**, nel rispetto delle tue esigenze individuali, ti offriamo un **servizio di analisi successoria** che ti permette di:



visualizzare in modo semplice e chiaro la ripartizione del tuo patrimonio tra i gli eredi e valutare l'impatto delle tue scelte sull'asse ereditario



conoscere i diversi strumenti di pianificazione esistenti, esplorandone i punti di forza e le criticità, per consentirti di trovare la combinazione più adeguata ai tuoi bisogni.

QUALI SONO LE TUE ESIGENZE?



Vuoi evitare problemi a chi verrà dopo di te e liti tra i potenziali eredi?



Vuoi far beneficiare dei tuoi beni anche persone non appartenenti al tuo nucleo familiare?



Vuoi evitare di disperdere il patrimonio a causa della frammentazione in quote?



Vuoi usufruire delle agevolazioni fiscali legate al passaggio generazionale?



Vuoi fare in modo che una persona a te vicina riceva assistenza quando non ci sarai più?



Vuoi mantenere la tua azienda produttiva a prescindere dal fatto che i tuoi eredi dimostrino interesse o capacità gestionali?

grazie alla nostra consulenza puoi:



programmare il tuo futuro e quello della tua famiglia



garantire continuità e tutela al tuo patrimonio preservandone il valore



definire una chiara destinazione dei beni



evitare conflittualità tra gli eredi



verificare l'impatto di eventuali azioni effettuate nel corso della vita.

La disciplina delle successioni

Quando si parla di successione, nella prassi si intendono le vicende che riguardano il patrimonio di una persona fisica, a seguito della sua morte. La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio della persona. **La successione determina il passaggio di un patrimonio dal defunto ai suoi eredi. Si distingue tra:**



SUCCESSIONE LEGITTIMA

quando l'eredità si devolve per legge in base alle disposizioni del Codice Civile.



SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

quando il defunto ha lasciato un testamento, con il quale ha disposto del proprio patrimonio per il tempo della morte. Qualora il defunto abbia disposto nel testamento solo di una parte dei propri beni, si applicherà la successione legittima per i restanti beni.

La successione legittima

Quando non c'è un testamento l'eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado.

Nel caso di mancanza di aventi diritto l'eredità si devolve allo Stato, il quale risponderà dei debiti del defunto solo entro il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario. Gli eredi legittimi sono individuati dalla legge, che favorisce i parenti più prossimi escludendo quelli di grado successivo.

IL CONIUGE

In caso di separazione il coniuge separato ha gli stessi diritti di quello non separato, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. Nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione con addebito, il coniuge perde i diritti ereditari e ha diritto solo a un assegno vitalizio se, al momento dell'apertura della successione, gode degli alimenti a carico del defunto.

I GRADI DI PARENTELA E LE QUOTE PREVISTE PER LEGGE

	Parenti in linea DIRETTA	Parenti in linea COLLATERALE
I GRADO	Genitore Figlio	
II GRADO	Nonno (avo) Nipote "ex filio" (abbiatico)	Fratello
III GRADO	Bisavo Pronipote	Zio Nipote "ex fratre"
IV GRADO	Trisavo Abnipote	Prozio Cugino Figlio del nipote
V GRADO	Genitore del trisavo Figlio dell'abnipote	II° cugino Fratello del bisavo Figlio del cugino Nipote del nipote
VI GRADO	Nonno del trisavo Nipote dell'abnipote	Fratello del trisavo Figlio del II° cugino Pronipote del nipote Nipote del cugino Nipote del trisavo

EREDI E PATRIMONIO EREDITATO

Eredi	Patrimonio ereditato
Coniuge	L'intero patrimonio
Coniuge + 1 figlio	1/2 al figlio 1/2 al coniuge
Coniuge + 2 figli o più	1/3 al coniuge 2/3 ai figli
Coniuge + genitori (in loro mancanza i nonni)	2/3 al coniuge 1/3 tra tutti gli altri
1 figlio	L'intero patrimonio
Più figli	Tutto in parti uguali
Genitori (in loro mancanza i nonni)	Tutto in parti uguali
Coniuge + genitori (in loro mancanza i nonni) + fratelli	2/3 al coniuge 1/4 ai genitori o ai nonni 1/12 ai fratelli
Coniuge + fratelli	2/3 al coniuge 1/3 ai fratelli
Genitori (i nonni in loro mancanza) nonni + fratelli	1/2 ai genitori o nonni 1/2 ai fratelli
Fratelli	Tutto in parti uguali

La successione testamentaria

Le forme più frequenti di testamento sono:



TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento è scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore; è la forma più semplice di testamento, perché può essere redatto in piena riservatezza e senza l'intervento di un professionista.

Può rimanere nelle mani del testatore o essere custodito da altra persona o da un notaio.

Dopo il decesso del testatore, il testamento deve essere presentato ad un notaio che procederà alla pubblicazione del testamento stesso con la redazione di un verbale davanti a due testimoni.



TESTAMENTO PUBBLICO

È un testamento redatto da un notaio che riceve le volontà del testatore davanti a due testimoni.

Si tratta di un atto pubblico. Alla morte del testatore il notaio procede alla redazione di un verbale di registrazione.

I LEGITTIMARI

La legge riserva comunque ad alcuni soggetti, cosiddetti *legittimari* (il coniuge, i figli, i discendenti dei figli, qualora vengano alla successione in luogo di questi, i genitori se non ci sono figli), anche se non indicati dal testamento, il diritto di ricevere una parte di eredità (cosiddetta *legittima*).

Si dice **patrimonio disponibile** quello che rimane dopo che sono state determinate - correttamente, secondo le disposizioni di legge - le quote di eredità riservate ai *legittimari*.

Di seguito una tabella che riepiloga le quote di legittima:

Parenti del defunto	Quote di <i>legittima</i>	Riserva di Legittima
Coniuge	1/2 al coniuge	1/2
Coniuge + figlio	1/3 al coniuge 1/3 al figlio	1/3
Coniuge + 2 figli (o più)	1/4 al coniuge 1/2 tra tutti i figli	1/4
Coniuge + ascendenti	1/2 al coniuge 1/4 tra tutti gli ascendenti	1/4
1 figlio	1/2 all'unico figlio	1/2
2 figli o più	2/3 tra tutti i figli	1/3
Fratelli		intero
Ascendenti	1/3 tra tutti gli ascendenti	2/3

L'erede e il legatario

Il testamento può prevedere l'istituzione di uno o più eredi a titolo "universale". Gli eredi subentrano al defunto sia nei diritti che negli obblighi e, pertanto, oltre ad acquisirne i beni e i diritti, rispondono dei debiti e degli obblighi dallo stesso assunti dallo stesso in vita.

Nel caso in cui il testatore invece attribuisca a un soggetto uno o più beni determinati (ad es. un immobile), il beneficiario assumerà la qualifica di legatario (Lo status di erede è sempre a titolo universale. Il legatario è un successore a titolo particolare).

Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari che gravano di regola solo sugli eredi, in proporzione alle loro quote. Il testatore però può prevedere che il legatario sia tenuto ad effettuare una particolare prestazione; in questo caso, comunque, nel limite del valore del legato ricevuto. L'erede è obbligato verso il legatario.

L'esecutore testamentario

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, che hanno il compito di verificare che le sue ultime disposizioni siano eseguite correttamente. Gli esecutori amministrano la *massa ereditaria* fino all'esecuzione delle ultime disposizioni del testatore e hanno l'obbligo di rendere conto della loro attività.

Per rendere effettivo l'incarico, l'esecutore testamentario deve accettare l'incarico con una dichiarazione resa alla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

Le donazioni

Si può verificare il caso in cui il testatore abbia utilizzato una parte della quota riservata ad un legittimario, oltre che con le disposizioni testamentarie, anche con donazioni durante la sua vita.

La legge stabilisce, in questo caso, che nel calcolare l'entità della legittima e della disponibile si tenga conto anche delle donazioni. Il legittimario potrà agire in giudizio per ottenere la parte di patrimonio che gli spetta attraverso un'azione di "riduzione della donazione", proponibile entro dieci anni dall'apertura della successione.

Nel caso in cui la donazione abbia avuto ad oggetto beni immobili e, a seguito dell'azione di riduzione, il legittimario lamenti ancora lesione della sua quota di riserva, la legge gli consente di recuperare i beni anche nei confronti di chi sia nel frattempo subentrato nella loro titolarità (es. un successivo acquirente). Pertanto è essenziale prestare la massima cautela in caso d'acquisto di beni immobili di provenienza donativa. L'azione di restituzione nei confronti dei terzi può essere proposta dal legittimario leso se non sono decorsi oltre vent'anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari.

Il divieto di patti successori

La legge stabilisce che è nullo ogni atto con il quale chiunque disponga dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunci ai medesimi.

Il testamento è l'unico atto che ha la funzione di regolare la successione dei diritti di una persona a causa di morte. Perciò qualsiasi altro accordo o convenzione al riguardo sono nulli.

L'accettazione e l'acquisto dell'eredità

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. L'accettazione può essere:

ESPRESSA con una dichiarazione scritta come un atto pubblico redatto da un notaio o da una scrittura privata (esempio in un contratto).

TACITA quando il destinatario dell'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettarla (esempio il pagamento di un debito del defunto).

SEMPLICE quando l'acquisto dell'eredità comporta la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede. Quest'ultimo risponderà dei debiti del defunto non solo con i beni ricevuti in eredità, ma anche con i propri beni.

CON BENEFICIO D'INVENTARIO quando il patrimonio del defunto e quello dell'erede rimangono distinti e pertanto il beneficiario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari se non nei limiti del valore dei beni ricevuti in eredità. L'accettazione con beneficio d'inventario si effettua con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale a cui dovrà seguire la redazione di un apposito inventario di tutti i beni del defunto. La legge dispone che qualsiasi chiamato ha il diritto di accettare con beneficio di inventario, ma possono accettare solo con beneficio di inventario i minori (anche emancipati), le persone interdette o inabilitate, le persone fisiche soggette ad amministrazione di sostegno e le persone giuridiche in genere (es. fondazioni, associazioni, enti non riconosciuti), escluse le società commerciali.

L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro dieci anni dalla data del decesso del defunto. Gli interessati hanno la facoltà di chiedere un periodo più breve durante il quale i chiamati alla successione devono dichiarare se accettano o rinunciano; decorso inutilmente tale termine, i chiamati perdono il diritto di accettare.

Per acquistare un legato non è necessaria l'accettazione in quanto il legato viene acquistato "di diritto" automaticamente, anche se è comunque possibile rinunciarvi.

LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

Il termine per la rinuncia all'eredità è analogo a quello per l'accettazione: dieci anni.

Per rinunciare all'eredità è necessaria una dichiarazione dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale. Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Con l'atto di rinuncia, il chiamato all'eredità esclude la possibilità di rispondere dei debiti ereditari.

Entro alcuni limiti è possibile revocare la rinuncia, ma solo nel caso in cui non siano trascorsi i dieci anni e l'eredità non sia stata già accettata da altri.

Il curatore dell'eredità giacente

Se il chiamato non accetta l'eredità (e non è nel possesso dei beni) il Tribunale competente può nominare un curatore dell'eredità giacente, che opera come amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione. Egli ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di:

- farne l'inventario
- rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa
- amministrarla o devolverla allo Stato se non viene accettata.

Per tutti gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve richiedere l'autorizzazione del Giudice. Il curatore cessa dalla sua carica se vi è accettazione da parte di un erede o in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato, che deve avvenire entro dieci anni dalla morte.

L'imposta di successione

La legge n. 286/2006 ha reintrodotto l'imposta di successione e donazione, rendendo nuovamente applicabili le norme dettate del D. Lgs. 346/1990 (Testo Unico in materia di imposte di successione e donazione), rimodulando i valori delle aliquote e delle franchigie con cui l'imposta deve essere applicata. Pertanto l'imposta si applica solamente alle successioni apertesesi fino al 24/10/2001 e dal 03/10/2006 in poi.

L'imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Per i soggetti che alla data di apertura della successione non sono residenti in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia. Non rileva la residenza degli eredi.

La **base imponibile** è costituita dalla quota di eredità o del singolo legato spettante a ciascun erede o legatario, ed è rappresentata dalla differenza tra l'attivo e il passivo del patrimonio del defunto.

Per il coniuge, i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle, i portatori di handicap è prevista una franchigia che riduce la base imponibile.



CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA

Per i coniugi e i parenti in linea retta è prevista una franchigia di 1.000.000 Euro per ciascun erede e, entro questa somma, non è dovuta l'imposta di successione. Se il valore dell'eredità supera la predetta franchigia (per ciascun erede), sulla parte eccedente è dovuta l'imposta nella misura del 4%.



FRATELLI E SORELLE

Per i fratelli e le sorelle la franchigia è di 100.000 Euro (per ciascuno dei fratelli e delle sorelle); oltre tale limite di valore, sull'eccedenza si applica l'imposta di successione nella misura del 6%.



PARENTI FINO AL QUARTO GRADO, AFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO

Non è prevista alcuna franchigia; deve essere corrisposta l'imposta nella misura del 6% sul valore dei beni della quota ereditaria.



TUTTI GLI ALTRI EREDI

Non è prevista alcuna franchigia; deve essere corrisposta l'imposta di successione nella misura dell'8% sul valore dei beni ereditari.



EREDE CHE SIA PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP

La persona portatrice di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104 del 1992, gode della franchigia di 1.500.000 Euro, senza distinzione di grado, vi sia o meno un rapporto di parentela.

Per calcolare la franchigia di ciascun erede (o legatario), occorre tener conto delle donazioni anteriori alla data di apertura della successione e degli altri atti che il defunto abbia disposto a suo favore per spirito di liberalità, anche sotto forma di costituzione di vincoli di destinazione su beni.

In ogni caso, se nell'eredità vi sono immobili, devono essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 2% e dell'1% sul valore dell'immobile (senza franchigia); tali imposte, tuttavia, sono dovute nella misura fissa di Euro 200 ciascuna, ove venga richiesta da uno degli eredi l'applicazione delle cosiddette "agevolazioni prima casa".

I beni esenti dall'applicazione dell'imposta di successione

Attualmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta di successione e dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione di successione:

- le assicurazioni sulla vita, nonché le somme pagabili a seguito della morte dell'assicurato ad un terzo beneficiario
- i titoli del debito pubblico (compresi BOT e CCT), gli altri Titoli di Stato o equiparati (emessi da organismi sovranazionali come ad es. Bei, Birs etc...) e i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo o equiparati
- le quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, per la parte che include titoli del debito pubblico ed equiparati italiani ed esteri
- le indennità di mancato preavviso, il trattamento di fine rapporto di lavoro e le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare
- i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti in linea retta e del coniuge che proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano la partecipazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (serve però un'apposita dichiarazione in tale senso da allegare alla dichiarazione di successione); per le società di capitali è inoltre necessario che sia acquisito o integrato il 50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- i veicoli iscritti a nome del defunto nel pubblico registro automobilistico (PRA)
- i beni culturali aventi speciali requisiti (sottoposti a vincolo a norma di legge, etc.)
- i crediti verso lo Stato, Regioni, etc., compresi quelli per imposte a rimborso
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione
- le azioni e titoli nominativi intestati al de cuius che siano stati trasferiti ad un terzo prima dell'apertura della successione con girata autenticata o con altro atto autentico
- la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) è stato delineato un regime fiscale agevolativo per i “piani di risparmio a lungo termine” (cd. PIR). L'agevolazione comprende un'esenzione dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il PIR in caso di trasferimento *mortis causa*.

L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni, gli eredi potranno esimersi dal presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia dell'Entrata:



il defunto aveva rapporti bancari a credito ed altri beni mobili il cui valore complessivo non supera i 100.000 Euro (non concorrono a formare tale somma i titoli esenti)



gli eredi sono il coniuge e/o eredi diretti (sono eredi diretti i figli, i figli dei figli premorti, i genitori, non sono eredi diretti i fratelli/sorelle)



il defunto non aveva beni immobili in proprietà, neppure per quota.

In questo caso gli eredi dovranno compilare una dichiarazione di responsabilità, con la quale confermeranno la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

Se il defunto era titolare del solo diritto di usufrutto su beni immobili, gli eredi potranno comunque fruire dell'esonero in quanto tale diritto si estingue con la morte.

Quando gli eredi vorranno ottenere la liquidazione dei rapporti bancari intestati a persona defunta, la dichiarazione di responsabilità verrà compilata presso l'istituto di credito, che dovrà a sua volta inviarla alla competente Agenzia delle Entrate.

La banca e le successioni

L'OPERATIVITÀ DEI RAPPORTI BANCARI

La banca, come previsto dalla normativa, blocca l'operatività dei rapporti bancari intestati alla persona deceduta (conti correnti, depositi a risparmio, depositi titoli, cassette di sicurezza ed ogni altro rapporto). Gli strumenti di spesa (assegni, tessera bancomat, carte di credito o altro) non potranno venire ulteriormente utilizzati e dovranno essere restituiti alla banca. Le deleghe rilasciate dal defunto in vita ad operare su tali rapporti decadono con il decesso del titolare dei rapporti stessi.

Gli eredi dovranno quindi rivolgersi alla banca per aprire la pratica di successione.

L'apertura della pratica di successione

Per l'apertura di una pratica di successione è possibile recarsi presso un **qualsunque sportello della banca**: è preferibile comunque fare riferimento alla dipendenza presso la quale risultano accessi i rapporti bancari in capo al defunto.

Almeno uno degli eredi deve firmare il modulo di richiesta della certificazione dei rapporti bancari intestati al defunto, predisposto dalla dipendenza.

L'erede richiedente dovrà necessariamente consegnare la seguente documentazione **in originale** (non sono accettate autocertificazioni):

- originale del certificato di morte (esente da bollo)
- originale di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma debitamente autenticata, redatta e sottoscritta da uno degli eredi presso

- l'Ufficio Anagrafe del Comune o presso un Notaio, nella quale risultino le complete generalità di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari ed il loro grado di parentela con il defunto
- solo in caso di presenza di testamento, copia autentica notarile del verbale di pubblicazione del testamento olografo o di registrazione del testamento pubblico completo di tutti gli allegati.

L'EREDe MINORENNE

Le eredità devolute a minori devono essere accettate con beneficio d'inventario, il cui effetto consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, evitando che il minore possa rispondere dei debiti del defunto oltre il valore dei beni pervenuti.

L'esercente la responsabilità genitoriale dovrà quindi produrre alla banca oltre alla documentazione ordinaria:

- la copia della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario effettuata per conto del minore e ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- una volta effettuato l'inventario, dovrà fornire copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Giudice Tutelare ad incassare le somme derivanti dalla successione e, nel caso siano presenti titoli, a trasferire i titoli in capo al minore o a venderli per reinvestire le relative somme.

La medesima disciplina prevista per i minori si applica anche per i soggetti sottoposti a tutela.

L'EREDe SOGGETTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Nel caso in cui l'amministratore di sostegno abbia unicamente poteri di ordinaria amministrazione, dovrà richiedere al Giudice Tutelare un provvedimento che lo autorizzi ad accettare l'eredità e ad incassare le relative somme.

L'amministratore di sostegno dovrà quindi produrre oltre alla documentazione ordinaria:

- il provvedimento di nomina e il verbale di giuramento effettuato dall'Amministratore di Sostegno, in copia conforme all'originale oppure in copia telematica rilasciata dal Tribunale con in calce attestazione di conformità con firma dello stesso Amministratore di Sostegno (se Avvocato) o del legale che ha seguito la procedura
- la copia della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario effettuata per conto dell'amministrato ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui sia aperta la successione
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Giudice Tutelare ad incassare le somme e a trasferire i titoli copia conforme all'originale oppure in copia telematica rilasciata dal Tribunale con in calce attestazione di conformità con firma dello stesso Amministratore di Sostegno (se Avvocato) o del legale che ha seguito la procedura.

La certificazione della banca e la dichiarazione di successione

L'**art. 48 del D.Lgs. 346/1990** (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di successione e donazione) impone agli istituti di credito di non pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare detta dichiarazione. Per procedere alle pratiche di successione, gli eredi devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione dove sono indicati i rapporti bancari intestati e cointestati al defunto e il saldo alla data del decesso.

La banca rilascia - su richiesta degli eredi - la certificazione ad uso successorio per permettere la compilazione della dichiarazione di successione.

La certificazione deve essere ritirata in originale nella stessa dipendenza in cui si è presentata la richiesta di apertura della pratica di successione.

Per avviare le pratiche di successione bisogna che tutti gli eredi consegnino fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale.

La dichiarazione di successione dovrà essere redatta a cura degli eredi, direttamente oppure avvalendosi di un professionista di fiducia, oppure tramite un patronato.

Dal 23 gennaio 2017 è stato introdotto un nuovo modello per dichiarare le successioni in via telematica.

Il nuovo modello va presentato per via telematica all’Agenzia delle Entrate:

- direttamente dal contribuente abilitato all’uso dei servizi telematici;
- tramite i soggetti incaricati di cui all’art.3 comma 3 del DPR 22 luglio n. 322 (Professionisti e CAF)
- dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione.

A presentazione avvenuta il Servizio Telematico restituisce una prima ricevuta (non idonea per la presentazione alla Banca).

A seguito dei controlli effettuati dall’Ufficio il Servizio Telematico mette a disposizione una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione ed il protocollo telematico di acquisizione, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione e potrà essere accettata dalla Banca a condizione che riporti in testa alla prima pagina gli estremi della registrazione e in testa ad ogni pagina il protocollo telematico.

Il contribuente può comunque sempre richiedere in qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate l’eventuale copia conforme della dichiarazione, pagando i relativi oneri.

LA LIQUIDAZIONE DEI RAPPORTI BANCARI INTESTATI AL DEFUNTO

Una volta consegnati tutti i documenti richiesti, il personale della banca avrà cura di aggiornare gli eredi sullo stato della pratica e di contattare gli eredi nel momento in cui si potrà procedere alla liquidazione dei rapporti bancari; verrà fissato un appuntamento presso la filiale di riferimento. In presenza di minori, interdetti, inabilitati o persone soggette ad amministrazione di sostegno, i tempi per arrivare alla liquidazione potrebbero risultare più lunghi a causa della necessità di assolvere gli obblighi di legge previsti.

In linea generale, per dar corso alla liquidazione dei rapporti bancari intestati al defunto, occorrono le firme congiunte di tutti gli eredi sugli atti che dispongono il trasferimento di somme o strumenti finanziari e l'estinzione dei rapporti intestati alla persona deceduta, tali firme possono essere raccolte anche in momenti diversi e la banca procede alla liquidazione ad avvenuta raccolta della sottoscrizione da parte di tutti gli eredi.

La banca si rende comunque disponibile a valutare liquidazioni parziali in presenza di particolari situazioni.

L'erede che non può recarsi presso la dipendenza di riferimento o presso altra dipendenza della banca a lui comoda per firmare gli atti di disposizione, può rilasciare idonea procura notarile generale o speciale a favore di altro erede o di un terzo. L'erede residente all'estero che non può recarsi in Italia, può rilasciare la procura presso il Consolato italiano presente nel Paese in cui risiede, se cittadino italiano, o presso un notaio, se cittadino estero (in quest'ultimo caso dovrà essere munita di "Apostille", ove previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1961).

La banca non ha titolo per entrare nel merito della formazione delle quote di liquidazione. Sono gli eredi d'intesa tra di loro che devono dare disposizioni concordanti sulla suddivisione delle quote e la banca si limita ad eseguirle.

I conti e altri servizi bancari

I CONTI CORRENTI

Le somme disponibili sui conti correnti intestati a persona defunta fanno parte della massa ereditaria.

Quando la banca riceve notizia della morte del cliente, deve congelare temporaneamente la disponibilità del conto e decadono - contemporaneamente - tutte le deleghe rilasciate, in vita, dal defunto.

In caso di conti correnti cointestati, rientra nell'asse ereditario la quota che era del defunto. In mancanza di accordi diversi, si presume che le quote di tutti i cointestatori fossero uguali.

Il cointestatario in vita, in mancanza di opposizione scritta da parte degli eredi, può sempre disporre della quota di propria competenza.

LE CARTE DI CREDITO E LE CARTE DI DEBITO

Nel momento in cui viene a conoscenza della morte del titolare del conto corrente, la banca provvede a bloccare e ritirare tutte le carte di credito e di debito.

L'ACCREDITAMENTO DI STIPENDIO O PENSIONE SUL CONTO CORRENTE

Nel caso di un dipendente è il datore di lavoro a sospendere i versamenti al momento del decesso, mentre nel caso di un pensionato spetta alla banca restituire all'INPS la rata di pensione accreditata dopo il decesso.

I DEPOSITI TITOLI IN CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Quando si devono effettuare trasferimenti per successione di strumenti finanziari (titoli, fondi di investimento o altri valori mobiliari), poiché deve essere regolarmente applicata dalla banca la tassazione sul capital gain, ciascuna tipologia di strumenti finanziari in deposito dovrà essere prima trasferita ai singoli eredi per la quota ereditaria ai medesimi spettante per legge o per testamento, pertanto gli eredi:

- se hanno già un deposito titoli a loro intestato singolarmente o tra loro cointestato, potranno trasferire i titoli su tale deposito;
- in caso contrario dovranno aprire un deposito cointestato tra di loro o un deposito a ciascuno singolarmente intestato su cui trasferire i titoli.

Nel caso in cui gli eredi decidano di utilizzare un deposito titoli a loro intestato o cointestato esistente presso altro Istituto, occorrerà prima verificare che i titoli oggetto di trasferimento siano ritirabili dall'altro istituto.

I MUTUI E I FINANZIAMENTI

A seguito dell'accettazione dell'eredità, i debiti e le passività del defunto esistenti al momento del suo decesso passano agli eredi.

Gli eredi dovranno quindi rispondere dei finanziamenti in essere con la banca, come ad es. mutui, prestiti personali e fidi di conto, in proporzione alle loro quote ereditarie.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

Con la Gestione Patrimoniale il cliente conferisce alla banca il mandato ad investire un determinato patrimonio in titoli o fondi d'investimento, concordando alcuni criteri legati alla durata dell'operazione e alla propensione al rischio. Qualora si verifichi il decesso del mandante, il mandato si estingue: le somme derivanti dall'estinzione verranno accantonate dalla banca a disposizione degli eredi. Qualora si tratti di Gestione Patrimoniale cointestata, la quota di pertinenza del cointestatario potrà essere messa a disposizione del medesimo.

LE GARANZIE PRESTATE

Se il defunto aveva rilasciato in vita delle garanzie personali a favore di un istituto di credito, gli eredi ne risponderanno in proporzione alle rispettive quote di eredità.

L'ASSICURAZIONE VITA

Se il defunto risulta contraente e assicurato di una polizza vita, gli importi liquidati a favore del beneficiario non rientrano nella massa ereditaria, in quanto tale contratto di assicurazione è un contratto tipico stipulato a favore di terzi e il beneficiario caso morte può anche non essere erede.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.

Se nel testamento si menziona una polizza vita, questa non assume comunque la qualifica di una disposizione testamentaria.

Vicina. Oltre le attese.